



COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. n. 4 del 13/02/2025

INDICE

TITOLO 1^

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AUTONOMIA DEL COMUNE	pag. 4
Art. 2 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE	pag. 4
Art. 3 - LE FUNZIONI E LE FINALITA' GENERALI DEL COMUNE	pag. 4
Art. 4 - FINALITA' DELLA TUTELA DELLA SALUTE E ASSISTENZA SOCIALE	pag. 5
Art. 5 - FINALITA' DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE E STORICO	pag. 5
Art. 6 - FINALITA' DELLA PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO	pag. 5
Art. 7 - FINALITA' DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	pag. 5
Art. 8 - FINALITA' DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO	pag. 5
Art. 9 - METODO DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE	pag. 6
Art. 10 - POTESTA' STATUTARIA E REGOLAMENTARE DEL COMUNE	pag. 6
Art. 11 - LO STATUTO COMUNALE	pag. 6
Art. 12 - STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE	pag. 7
Art. 13 - ALBO PRETORIO TELEMATICO	pag. 7

TITOLO 2^

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 14 - CONVENZIONI - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI	pag. 7
Art. 15 - ACCORDI DI PROGRAMMA	pag. 8

TITOLO 3^

ORGANI POLITICI DEL COMUNE

Art. 16 - GLI ORGANI POLITICI DEL COMUNE	pag. 8
Art. 17 - IL CONSIGLIO COMUNALE	pag. 8
Art. 18.- IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	pag. 9
Art. 19 -GRUPPI CONSILIARI	pag. 9
Art. 20 - COMMISSIONI CONSILIARI COMUNALI	pag. 9
Art. 21 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	pag. 9

Art. 22 -DIRITTI E COMPETENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI	pag.10
Art. 23 - DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	pag. 10
Art. 24 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	pag. 11
Art. 25 – SINDACO	pag. 11
Art. 26 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DEL SINDACO	pag. 11
Art. 27 - GIUNTA COMUNALE	pag. 12
Art. 28 - COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE	pag. 13

TITOLO 4^

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Art. 29 - DIRITTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE	pag. 13
Art. 30 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	pag. 14
Art. 31 - CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA - STRANIERI SOGGIORNANTI - PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA LOCALE	pag. 14
Art. 32 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO	pag. 14
Art. 33 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI	pag. 15
Art. 34 - CONSULTAZIONI	pag. 14
Art. 35 - PETIZIONI POPOLARI	pag. 12
Art. 36 - SUSSIDIARIETA' E SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI	pag. 15
Art. 37 - REFERENDUM	pag. 16
Art. 38 - AZIONE POPOLARE	pag. 16
Art. 39 - DIFENSORE CIVICO	pag. 17

TITOLO 5^

I SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE

Art. 40 - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	pag. 17
Art. 41 - AZIENDE SPECIALI	pag. 17
Art. 42 - ISTITUZIONI	pag. 18

TITOLO 6^

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 43 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	pag. 18
Art. 44 - INDIRIZZO POLITICO E GESTIONE AMMINISTRATIVA	pag. 19

Art. 45 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE	pag. 19
Art. 46 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	pag. 19
Art. 47 - INCARICHI ESTERNI	pag. 19
Art. 48 - IL SEGRETARIO COMUNALE	pag. 20
Art. 49 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	pag. 20
Art. 50 - UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA	pag. 21

TITOLO 7^

FINANZA E CONTABILITA' COMUNALI

Art. 51 - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE	pag. 21
Art. 52 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - ORGANO DI REVISIONE	pag. 21
Art. 53 - CICLO DELLA PERFORMANCE -PROGRAMMAZIONE E MISURAZIONE	pag. 21
Art. 54 - CONTROLLI INTERNI	pag. 22

TITOLO 8^

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 - VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI, DELLE ORDINANZE DEL SINDACO E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI	pag. 22
Art. 56 - MODIFICHE DELLO STATUTO	pag. 22
Art. 57 - ORGANI COLLEGIALI - COMPUTO DELLA MAGGIORANZA RICHIESTA	pag. 23
Art. 58 - ABROGAZIONI	pag. 23
Art. 59 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO	pag. 23

TITOLO 1^

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

AUTONOMIA DEL COMUNE

1. Il Comune di Novafeltria è ente autonomo locale che rappresenta e cura gli interessi della comunità locale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalla legge generale dello Stato, dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
2. Appartengono alla comunità locale tutti coloro che risiedono nel territorio comunale o vi hanno dimora anche temporanea, tutti coloro che hanno interessi sul territorio, nonché gli stranieri secondo i criteri e le modalità di cui alle vigenti leggi.
3. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza e contabilità pubblica.

Art. 2

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il Comune è costituito dalle popolazioni e dai territori delle frazioni di Miniera, Peticara, Sartiano, Secchiano, Uffogliano, Torricella, oltre che da quella del Capoluogo.
2. Modifiche dei confini territoriali del Comune possono avvenire ai sensi art. 133 della Costituzione previo referendum tra la popolazione e nelle forme previste dalla legge statale e regionale.
3. Il Comune di Novafeltria è membro del Consorzio del Parco del Museo Minerario dello Zolfo delle miniere di Marche ed Emilia Romagna.
4. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Vittorio Emanuele n. 2, Novafeltria. Possono essere aperti uffici distaccati in altre località del territorio comunale.
5. Le sedute degli organi comunali si svolgono nella sede comunale, nella modalità on line o anche mista. Ovvero, per particolari esigenze, in altre sedi del territorio comunale.
6. Il Comune è ambito territoriale turisticamente rilevante, come riconosciuto con legge regionale.

Art. 3

LE FUNZIONI E LE FINALITA' GENERALI DEL COMUNE

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie di governo e di amministrazione, che riguardano la cura, gli interessi e lo sviluppo della propria popolazione e del proprio territorio, che esercita nel rispetto delle leggi e delle finalità, principi e metodi di cui al presente Statuto;
2. Il Comune esercita anche le funzioni amministrative attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti di quanto stabilito negli atti di attribuzione o di delega.
3. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità insediata nel proprio territorio, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e della Carta Europea delle Autonomie Locali, per gli aspetti e le finalità ivi fissati.
4. Il Comune – per lo svolgimento delle predette funzioni proprie e/o di quelle delegate, nonché per le finalità fondamentali indicate nel presente Statuto - si può avvalere di una Unione dei Comuni o di altre forme associative con enti pubblici territoriali, – secondo quanto stabilito al Titolo 2^ del presente Statuto.

Art. 4

FINALITA' DELLA TUTELA DELLA SALUTE E ASSISTENZA SOCIALE

1. Il Comune adotta politiche - nell'ambito delle sue competenze e per la propria popolazione insediata nel territorio – finalizzate a garantire il diritto alla salute.
2. Il Comune opera al fine di attuare un efficiente ed efficace servizio di assistenza sociale, con riferimento alle fasce deboli della società, realizzando forme di collaborazione con Enti ed Associazioni operanti sul territorio.

Art. 5

FINALITA' DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE E STORICO

1. Il Comune adotta politiche - nell'ambito delle sue competenze e per il proprio territorio – finalizzate alla tutela, conservazione e godimento per tutta la collettività:
 - a) dell'ambiente naturale, degli equilibri e delle varietà naturali degli ecosistemi, delle specie animali;
 - b) del patrimonio storico, artistico e archeologico

Art. 6

FINALITA' DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune adotta politiche - nell'ambito delle sue competenze e per il proprio territorio – finalizzate a promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale e delle tradizioni locali, nonché dello sport dilettantistico e del turismo sociale e giovanile.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione ed il sostegno di organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, nonché mette a disposizione idonee strutture e servizi, assicurandone l'accesso alle associazioni ed ai singoli cittadini.

Art. 7

FINALITA' DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

1. Il Comune adotta politiche - nell'ambito delle sue competenze e per il proprio territorio – finalizzate all'attuazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici, sportivi e commerciali.
2. Il Comune a tal fine, coordinandosi con gli altri enti pubblici competenti:
 - a) realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
 - b) realizza le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
 - c) predispone idonei strumenti di pronto intervento in caso di pubbliche calamità.

Art. 8

FINALITA' DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune adotta politiche - nell'ambito delle sue competenze e per il proprio territorio – finalizzate alla tutela e promozione:
 - a) dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, adottando iniziative atte a consentire una più vasta diffusione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

b) delle attività produttive a carattere agricolo e industriale, rendendosi promotore di tutte quelle iniziative, nei settori delle infrastrutture e della prestazione di servizi che valgano a favorire la specializzazione delle colture, migliorare il livello qualitativo delle produzioni ed a favorirne la trasformazione e commercializzazione.

c) delle attività turistiche/sportive, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

2. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi e svolge ogni opportuna azione a sostegno dell'occupazione giovanile.

Art. 9

METODO DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia e le proprie finalità assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività amministrativa e politica dell'Ente, attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione democratica:

a) favorendo la partecipazione di cittadini, singoli od associati, alla determinazione degli obiettivi generali e fondamentali dell'Ente, attuando idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia di Rimini e la Regione Emilia Romagna.

b) acquisendo, a seconda dei diversi obiettivi, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali e sportive operanti nel suo territorio.

c) garantendo il libero accesso alle informazioni ed agli atti amministrativi.

2. Si rimanda al TITOLO 4[^] del presente Statuto ed alla normativa di regolamento che disciplina il diritto dei cittadini alla partecipazione ed a ottenere informazioni e accesso agli atti amministrativi del Comune.

Art. 10

POTESTA' STATUTARIA E REGOLAMENTARE DEL COMUNE

1. La potestà statutaria e regolamentare del Comune viene esercitata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, entro i limiti dell'autonomia normativa attribuita al Comune dalle vigenti leggi statali.

2. Il Comune per tutte le materie su cui ha competenza e per le quali ha trasferito o meno le funzioni ed i servizi ad un Unione di Comuni, favorisce l'adozione di "Regolamenti unici" nell'ambito della stessa Unione di Comuni, i quali: a) sono approvati dagli organi dell'Unione di Comuni, previa deliberazione di indirizzo approvata dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze; b) prevedono al loro interno specifiche discipline riguardanti il Comune, al fine di tenere conto delle sue eventuali particolarità territoriali, ovvero della specifica visione politica espressa dagli organi comunali.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi. Detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di altre disposizioni normative, dopo il 15° giorno dalla pubblicazione.

Art. 11

LO STATUTO COMUNALE

1. Le norme dello Statuto comunale sono, nel sistema di graduazione delle fonti, norme di attuazione dei principi contenuti nelle leggi statali che disciplinano l'ordinamento degli Enti locali, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione.

2. I procedimenti per l'adozione e modifiche dello Statuto sono quelli previsti dalle norme statali.

3. Le proposte di modifica dello Statuto, da chiunque formulate, sono portate all'esame del Consiglio Comunale, qualora siano sottoscritte da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale a conclusione della procedura prevista dalla legge statale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di revisione non approvata.

5. La deliberazione di abrogazione o di modifica dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, o della modifica proposta che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

6. L'interpretazione delle norme statutarie compete al Consiglio Comunale che si esprime attraverso deliberazioni di interpretazione autentica.

Art. 12

STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE

1. Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone approvati con delibera di giunta comunale, che ne può disciplinare l'uso con apposito regolamento.

2. Il Comune fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali e negli altri casi consentiti dalla normativa vigente.

Art. 13

ALBO PRETORIO TELEMATICO

1. Il Comune ha un Albo Pretorio telematico accessibile a tutti sul proprio sito internet, per la pubblicazione degli atti deliberativi, determinazioni, ordinanze, avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. La pubblicazione degli atti all'Albo pretorio deve garantire la accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura, quale forma di controllo sull'attività dell'Ente.

TITOLO 2^

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 14

CONVENZIONI - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con l'Unione dei Comuni, altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere:

- la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;
- la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti ed efficaci servizi alla collettività.

ART. 15

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO 3^A

ORGANI POLITICI DEL COMUNE

Art. 16

GLI ORGANI POLITICI DEL COMUNE

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco, la Giunta.
2. Il Consiglio comunale è organo collegiale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. Il Sindaco è organo monocratico, legale rappresentante del Comune, Capo dell'Amministrazione comunale, Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale e Autorità sanitaria locale.
4. La Giunta comunale è organo collegiale che collabora con il Sindaco per attuare gli indirizzi strategici ed operativi approvati dal Consiglio.

Art. 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità ed è il più alto organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Le modalità di elezione e le competenze del Consiglio, nonché il numero dei consiglieri ed il loro status giuridico sono regolati dalla legge. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che disciplina nel Regolamento del Consiglio comunale.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
5. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del successivo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
6. I consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
7. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco eletto che provvede come primo atto alla convalida degli eletti. Durante la prima seduta si procede altresì alla eventuale elezione del Presidente del consiglio di cui all'art. 18, nonché ad ascoltare la comunicazione del Sindaco sulla nomina della Giunta, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale.
8. Entro 45 giorni dal suo insediamento il consiglio comunale definisce, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge o dal Regolamento in cui è stabilita

la seduta segreta.

10. Le deliberazioni e decisioni sono sottoposte a votazione con scrutinio palese e sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti espressi, salvo che la legge o il Regolamento non dispongano modalità diverse di votazione e/o di maggioranza qualificata. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti.

Art 18.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale può essere presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella seduta di insediamento del Consiglio stesso.
2. L'elezione del presidente del consiglio avviene a scrutinio segreto e con la partecipazione della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. E' eletto presidente del consiglio colui che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più giovane di età.
3. Il Presidente del Consiglio è investito del potere di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Egli assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente del Consiglio, il Consiglio è presieduto dal Sindaco e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere anziano, individuato nella persona che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti (voti di lista più voti di preferenza).
6. Il Consiglio comunale disciplina all'interno del Regolamento sul suo funzionamento, ogni altro aspetto riguardante il Presidente del Consiglio

Art. 19

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari designando un loro capo-gruppo, secondo quanto previsto nel *Regolamento del Consiglio comunale*, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
2. Nelle more della loro designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggiore numero di voti per ogni lista che ha espresso consiglieri eletti.
3. L'amministrazione individua i mezzi e le condizioni per favorire l'esercizio delle funzioni dei gruppi consiliari.

Art. 20

COMMISSIONI CONSILIARI COMUNALI

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti o temporanee composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 21

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale approva - a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati - il regolamento disciplinante il suo funzionamento, prevedendo, tra l'altro, la disciplina dei seguenti aspetti, in conformità alle vigenti norme di legge ed ai principi appresso specificati:

- a) prevedere le modalità per l'elezione del Presidente del Consiglio di cui all'art. 18 bis e le sue prerogative, ovvero prevedere che sia il sindaco a Presiedere il Consiglio Comunale o il Consigliere anziano.
- b) prevedere le modalità, con cui far pervenire – in via ordinaria, straordinaria o nei casi di urgenza - gli avvisi di convocazione delle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari eventualmente costituite, potendo utilizzare ogni mezzo di trasmissione, anche telematico, che ne documenti l'invio.
- c) prevedere che la seduta del Consiglio sia valida, in prima convocazione, con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, incluso il Presidente del Consiglio e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Presidente del Consiglio (in entrambi i casi, arrotondando per eccesso);
- d) prevedere che nessun argomento possa essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri;
- e) prevedere che sia fissato il periodo di tempo massimo da dedicare in ogni seduta consiliare alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e o.d.g.;
- f) prevedere che sia individuato il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- g) prevedere che l'esito di eventuali calcoli percentuali da effettuarsi in relazione al numero dei Consiglieri assegnati e/o presenti, sia arrotondato all'unità inferiore se la cifra decimale è inferiore al numero 5 e all'unità superiore se è pari o superiore a 5.
- h) prevedere le modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio le attrezzature e risorse necessarie per il suo funzionamento.
- i) prevedere la possibilità di convocare consigli comunali da dedicare esclusivamente ad interrogazioni e interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

Art. 22

DIRITTI E COMPETENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera popolazione del Comune.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sostituzione, l'ineleggibilità, le incompatibilità, la surroga e la supplenza dei consiglieri sono disciplinati dalla legge.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Presidente del Consiglio e al Sindaco e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva alla presentazione delle dimissioni e comunque entro dieci giorni, provvede alla surroga del Consigliere dimissionario, attribuendolo al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere - dai responsabili degli uffici del Comune e dell'Unione di Comuni cui il Comune aderisce, nonché dalle società o enti partecipati dal Comune - tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, in base alla normativa vigente. Essi non possono divulgare le informazioni e i documenti ottenuti, qualora gli stessi non siano già pubblicizzati.
5. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina ogni ulteriore aspetto riguardante i diritti, le prerogative e le competenze dei consiglieri comunali,

Art. 23

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai

lavori delle eventuali commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2. I consiglieri - in caso di loro assenza dalle sedute consiliari regolarmente convocate - sono tenuti a giustificarsi per iscritto, prima o dopo la stessa seduta, anche tramite il proprio capogruppo.

3. Nel *Regolamento del Consiglio comunale* sono disciplinati le modalità per considerare le assenze dei consiglieri come ingiustificate, nonché quelle per avviare il conseguente procedimento per la decadenza dalla carica dello stesso consigliere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale con votazione segreta.

Art. 24

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la giunta, presenta e illustra al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, che sono approvati qualora ottengano il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il programma di mandato deve essere successivamente richiamato dal DUP (documento unico di programmazione, annualmente approvato dal Consiglio comunale) e dalla "relazione di inizio e di fine mandato del Sindaco", al fine di evidenziare la loro relazione e coerenza con lo stesso, ovvero le integrazioni e modifiche che sono intervenute durante lo svolgimento del mandato.

Art. 25

SINDACO

1. Il Sindaco è il vertice politico dell'Amministrazione Comunale ed esercita funzioni di sua rappresentanza, di componente e presidente degli organi collegiali, nonché di sovrintendenza generale delle attività amministrative del Comune.

2. Il Sindaco sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e - quale Ufficiale di Governo - assolve i compiti attribuitigli dalla legge e può adottare ordinanze comunali contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. La legge statale disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica di sindaco.

4. Il Sindaco per il valido e pieno esercizio delle sue funzioni presta, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 26

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione Comunale:

- a) nomina e revoca il vice-Sindaco e gli assessori; coordina l'attività degli assessori, assicurando l'unità di indirizzo della Giunta.
- b) convoca e presiede gli organi collegiali della Giunta comunale e del Consiglio (quest'ultimo, se previsto dal Regolamento del Consiglio), fissandone l'ordine del giorno e il giorno dell'adunanza;
- c) può conferire incarichi a Consiglieri comunali per sovrintendere ad attività di elaborazione, proposta, iniziativa e realizzazione di progetti specifici, in stretto raccordo con le funzioni consiliari di programmazione ed indirizzo;
- d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio se opportuno e necessario;

- e) rappresenta in giudizio il Comune in tutti i procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado, tanto sotto il profilo attivo, quanto quello passivo, previa autorizzazione della Giunta Comunale;
- f) provvede a far osservare i regolamenti comunali;
- g) promuove e conclude gli accordi di programma la conferenza dei servizi nei casi di sua competenza previsti dalle leggi;
- h) coordina e dispone per gli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, degli uffici e servizi pubblici localizzati sul territorio comunale, al fine di armonizzare gli stessi orari con le esigenze complessive dei cittadini-utenti, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e d'intesa con le altre eventuali Amministrazioni interessate e competenti;
- i) coordina e dispone gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e genera li degli utenti;
- j) nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico - sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
- k) nomina e revoca il Segretario comunale - in conformità alla legge - potendo proporre al Consiglio Comunale l'approvazione di una convenzione con altri Comuni, nei limiti stabiliti dalle norme statali.
- l) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
- m) risponde alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, entro trenta giorni, in prima persona o tramite gli Assessori delegati;
- n) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
- o) nomina i nesi comunali, i nesi notificatori e gli ausiliari del traffico
- p) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 27 GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e dagli Assessori comunali da lui nominati, di cui un vice-sindaco, nel numero massimo stabilito dalla legge e prevedendo la presenza di componenti di entrambi i sessi.
2. Possono essere nominati assessori comunali anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due, i quali possono partecipare ed intervenire alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovata competenza ed esperienza culturale, tecnico amministrativa o professionale.
3. Le dimissioni da assessore comunale sono presentate per iscritto al Sindaco.
4. Il Sindaco può revocare gli assessori comunali con provvedimento motivato, avendo la facoltà di sostituire l'assessore revocato o dimissionario, ovvero di redistribuire le deleghe tra i rimanenti assessori.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio delle nomine e delle revoche degli assessori e dei motivi che le hanno determinate.
6. Il Vice-sindaco sostituisce il Sindaco, secondo quanto previsto dalla normativa statale: a) in caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco;
b) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sino allo svolgimento delle elezioni;

- c) in caso di sospensione dall'esercizio della funzione, fino alla durata del provvedimento di sospensione;
7. Lo status dei componenti della giunta comunale, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché quelle della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
8. Ai componenti della Giunta comunale spettano le indennità, aspettative, permessi ed i rimborsi previsti dalla legge, secondo la disciplina prevista in apposito regolamento.

Art. 28

COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è organo che opera collegialmente al fine di collaborare con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, nell'attuazione degli indirizzi del Consiglio comunale, nonché nel seguire le attività del Comune in seno all'Unione di Comuni.
2. I singoli assessori comunali coadiuvano il Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni, seguendo le attività politiche ed amministrative del Comune, per le materie assegnate nell'atto di nomina e secondo le linee di indirizzo e direttive impartite dal Sindaco. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro settori in base alle deleghe ricevute.
3. La Giunta comunale compie tutti gli atti dell'Amministrazione comunale che – secondo le previsioni delle leggi, dello Statuto e/o dei Regolamenti - non rientrano nelle competenze del Consiglio comunale, del Sindaco e/o dei dirigenti e responsabili gestionali.
4. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dal Sindaco, il quale si avvale dei sistemi di comunicazione digitali.
5. Per la validità delle sedute di Giunta è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti, di cui almeno il Sindaco o vice Sindaco. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui sia stabilita una maggioranza speciale. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone.
6. Alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale ne cura la verbalizzazione.
7. La Giunta comunale svolge la sua attività mediante l'approvazione di deliberazioni collegiali che possono anche essere di "mero indirizzo", redatte con l'ausilio del segretario comunale e senza il preventivo rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi. Le deliberazioni approvate dalla Giunta sono sottoscritte prima della loro pubblicazione dal Sindaco e dal Segretario comunale (o loro sostituti).
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa. Il Sindaco può ammettere alle sedute della Giunta persone non appartenenti alla Giunta, con esclusione della loro presenza durante la votazione.

TITOLO 4^

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 29

DIRITTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, a norma della Costituzione per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività culturali, politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. Ai cittadini e alle loro formazioni sociali, è assicurato il diritto di partecipare e concorrere alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, nonché all'indirizzo ed al controllo delle attività amministrative che lo coinvolgono, in attuazione dei principi costituzionali e delle leggi, secondo le forme e le modalità stabilite nel presente Statuto comunale.

3. Il Comune favorisce e garantisce la costituzione di comitati di partecipazione di utenti nell'ambito dei servizi erogati dal Comune e dall'Unione di Comuni cui aderisce, con funzioni consultive e propositive.

4. Il Consiglio comunale può istituire e disciplinare con regolamento delle consulte permanenti di cittadini e/o di associazioni che fungano da supporto per l'Amministrazione comunale per la programmazione, gestione e monitoraggio dei servizi prestati dal Comune e dall'Unione in ambito sociale, culturale, ricreativo, sportivo e scolastico.

5. Il Comune facilita l'esercizio della partecipazione, mettendo a disposizione strutture e spazi idonei a favore di tutti i cittadini, gruppi ed organismi che ne facciano richiesta. Le condizioni e le modalità d'uso saranno regolamentate, potendo prevedere tariffe per la copertura delle spese.

Art. 30

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono disciplinate in accordo con le istituzioni scolastiche.

Art. 31

CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA - STRANIERI SOGGIORNANTI- PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA LOCALE

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di *soggiorno* alla vita pubblica locale.

Art. 32

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. La pubblicità degli atti è garantita attraverso la pubblicazione tempestiva dei medesimi nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale.

3. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti, dei provvedimenti ed in genere dei documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale che disciplina la materia. Il Comune disciplina e rende pubbliche le modalità di esercizio del diritto di accesso documentale, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso generalizzato, nei casi e modi previsti dalla legge.

Art. 33

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI

1. Il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi. Tale procedimento è disciplinato dalla legge n.241/1990 ed il Comune è tenuto ad adottare il regolamento per l'attuazione di tale legge.
2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici e privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo.

Art. 34

CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono promuovere audizioni e/o consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sindacali e sociali e di altri organismi - nelle forme volta per volta ritenute più idonee - su provvedimenti di loro interesse, ovvero qualora possano contribuire all'individuazione e alla promozione dei bisogni della collettività e alla ricerca delle soluzioni più appropriate da proporre all'Amministrazione comunale.
2. La consultazione può essere limitata in ragione delle zone del territorio, dell'oggetto della consultazione ovvero essere estesa e generale.
4. La consultazione è disciplinata da apposito regolamento che ne precisa le forme, ammettendo, tra l'altro, la consultazione attraverso forum e assemblee cittadine, dei rappresentanti di associazioni, di udienze conoscitive, questionari ed ogni altra forma ritenuta idonea.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale e della Giunta.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 35

PETIZIONI POPOLARI

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare petizioni e proposte per la migliore tutela di interessi collettivi. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e contenere chiaro l'oggetto delle richieste.
2. Le istanze e petizioni pervenute al Comune e il sindaco può discuterle in seno alla Giunta comunale e/o al Consiglio Comunale.
3. Il consiglio comunale o la giunta comunale, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita delibera prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa al presentatore e al primo firmatario della medesima.

Art. 36

SUSSIDIARIETA' E SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune - nei limiti dei propri compiti e finalità – attua il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art.118 della Costituzione, favorendo e supportando l'attività delle libere forme associative che operano sul suo territorio.
2. La valorizzazione e supporto delle associazioni operanti sul territorio, volte a favorire lo sviluppo socio-economico-politico-culturale della comunità, può avvenire da parte del Comune anche mediante concessione di contributi economici ed altri benefici quali, tra gli altri, concessioni in uso di immobili e di attrezzature, previe

apposite convenzioni, nonché secondo i criteri e le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

3. Il Comune può istituire l'Albo delle associazioni comunali (di volontariato e non) ed approntare appositi strumenti informatici per garantire efficienza e trasparenza nel rapporto con le associazioni che operano nel territorio comunale, in sussidiarietà con il Comune.

Art. 37 REFERENDUM

1. Il Sindaco indice un referendum su materie di esclusiva competenza del Comune, entro 90 giorni dalla richiesta deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti assegnati, o dalla richiesta sottoscritta da almeno il 30% degli iscritti nelle liste elettorali.

2. I criteri di formulazione dei quesiti da sottoporre a referendum, le modalità per valutare la sua ammissibilità, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto, sono stabiliti dal Comune attraverso un apposito regolamento che integra quanto non contenuto nelle eventuali leggi vigenti e nel presente Statuto.

3. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e sono da intendersi anche propositivi (consistenti nel potere di conferire agli elettori locali di approvare proposte di atti) ed abrogativi: questi ultimi possono consentire l'abrogazione di atti e provvedimenti adottati dagli organi dell'ente locale.

4. Sono escluse dal referendum le seguenti materie:

- a) tributi locali, tariffe, bilanci e conti consuntivi;
- b) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) pianificazione urbanistica generale;
- e) strumenti urbanistici esecutivi approvati.

5. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite le eventuali maggiori spese o le possibili minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indicare le modalità di copertura di tali oneri.

6. Il referendum locale non può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto; le operazioni di voto si svolgeranno nell'arco di un'unica giornata e una volta all'anno.

7. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto e la proposta è accettata se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. Il voto favorevole al quesito referendario, obbliga il Consiglio Comunale alla discussione dello stesso entro 30 giorni dalla consultazione.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

10. Le proposte di referendum non accolte, potranno essere discusse in Consiglio Comunale quali petizioni.

Art. 38 AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice, di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Art. 39
DIFENSORE CIVICO

1. Al fine di garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti dei provvedimenti, atti e fatti, comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti dai propri uffici, il Comune si avvale dell'attività del Difensore civico provinciale o regionale.
2. Le modalità per attivare il "difensore civico" sono fornite attraverso informazioni nel sito internet del comune. **fare link per sito regione**
3. Le decisioni del Difensore civico non vincolano l'Amministrazione comunale;
4. L'intervento del "difensore civico" può essere rivolto all'apparato amministrativo e gestionale del comune, anche mediante accesso agli atti.

TITOLO 5^
I SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE

Art. 40
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e sulla base della disciplina generale e di settore, il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può disporre la gestione dei servizi pubblici locali che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, secondo le seguenti forme, qualora previste dalle norme vigenti:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) attraverso forme associative e di cooperazione con altri Enti pubblici territoriali.
 - d) attraverso apposita "Azienda speciale" (per la gestione di servizi a rilevanza economica);
 - e) attraverso apposita "Istituzione" (per la gestione di servizi non a rilevanza economica);
 - f) attraverso la partecipazione a consorzi e/o a società a prevalente capitale pubblico, per le quali devono essere previste ed attuate forme di "controllo analogo" da parte del Comune, ai sensi delle vigenti leggi.
 - g) Attraverso accordi con gli enti del terzo settore, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 41
AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione di servizi a rilevanza economica e imprenditoriale, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "Aziende speciali" comunali, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, approvando contestualmente:
 - a) lo statuto aziendale;
 - b) il piano tecnico-finanziario;
 - c) il conferimento del capitale e dei mezzi finanziari e strumentali oggetto di eventuale trasferimento;
 - d) le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'Azienda.
2. Spetta al Consiglio Comunale l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale, cioè il piano programma, il bilancio pluriennale e annuale di previsione, la relazione previsionale annuale e il conto consuntivo. Esso esercitare la vigilanza e verifica i risultati della gestione.

3. L'Azienda speciale del Comune si informa nello svolgimento della propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

4. L'organizzazione e il funzionamento dell'azienda sono determinati nello statuto e nel Regolamento aziendale.

5. Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale. Essi hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa. Spetta al Sindaco la revoca e la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di concorso pubblico o per chiamata diretta secondo le modalità di nomina disciplinate dallo Statuto. Nello Statuto sono altresì disciplinate le ipotesi di revoca del Direttore.

Art. 42 ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, può prevedere la costituzione di un'apposita "Istituzione", che consiste in un organo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'istituzione: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

3. Il direttore - al quale compete la responsabilità gestionale dell'Istituzione - è nominato e può essere revocato con deliberazione della Giunta comunale. Egli può essere un dipendente comunale o dell'Unione di Comuni cui aderisce il Comune.

4. Il consiglio di amministrazione, composto da un numero di componenti non superiore al numero degli assessori comunali, eletto dal Consiglio Comunale, dura in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale. Dopo la scadenza e fino all'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione il vecchio consiglio resta in carica per il principio della *prorogatio* e per l'ordinaria amministrazione. La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio Comunale provvede alla reintegrazione con le stesse procedure e criteri per l'elezione.

5. Il Comune conferisce il capitale di dotazione costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario.

6. Il regolamento disciplina l'ordinamento, la organizzazione, il funzionamento delle istituzioni nonché le forme di vigilanza da parte dell'ente, le modalità di approvazione delle tariffe dei servizi forniti dall'istituzione.

TITOLO 6^ ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 43 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune - nell'ambito della sua autonomia organizzativa - stabilisce la propria struttura organizzativa e le modalità di funzionamento della stessa, attraverso l'approvazione dei *criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi* (approvati dal consiglio comunale), nonché attraverso l'approvazione dei *regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi* (approvati dalla giunta Comunale), ai sensi delle vigenti norme di legge.

2. Il Comune – qualora abbia aderito ad una Unione di Comuni ed approvato la gestione in forma associata

delle funzioni e servizi comunali - può prevedere:

- a) che il personale della dotazione organica comunale sia, in parte o in tutto, trasferito o distaccato o comandato all'Unione di Comuni a cui abbia aderito, per lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali in un'unica struttura organizzativa;
- b) che, in conseguenza di quanto sopra, la competenza per la regolamentazione della materia dell'organizzazione e della gestione del personale, sia demandata all'Unione dei Comuni a cui abbia aderito, entro i limiti di quanto stabilito nel presente Statuto e degli atti di indirizzo e criteri generali approvati dagli organi politici del Comune.

Art. 44

INDIRIZZO POLITICO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Gli organi e gli uffici devono dare attuazione al principio di distinzione tra compiti di indirizzo e direzione politica e compiti di direzione e gestione amministrativa, come stabilito dalle norme di legge.
2. Gli organi politici di governo definiscono e approvano gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi da attuare, nonché verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi ed agli indirizzi approvati.
3. Alla dirigenza e in generale ai responsabili apicali dei servizi spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. La loro attività è rendicontata attraverso gli strumenti di programmazione, controllo e misurazione della performance adottati dall'ente.
4. Gli indirizzi degli organi politici comunali sono rivolti ai dirigenti ed ai responsabili apicali dell'Unione di Comuni, qualora il Comune vi abbia aderito, approvando la gestione unitaria delle attività amministrative e gestionali del Comune in seno alla stessa Unione.

Art. 45

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 46

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 47

INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi

restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 48 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato e revocato dal Sindaco, secondo quanto previsto dalle leggi e dalle altre disposizioni normative che ne disciplinano lo stato giuridico e le prerogative.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi politici del Comune, in ordine alla conformità delle stesse alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

3. Il Segretario comunale - nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e degli indirizzi approvati dagli organi comunali – svolge i compiti e le funzioni attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti in vigore nel Comune, tra cui:

- a) sovrintendenza e coordinamento delle attività dei dirigenti e dei responsabili gestionali, attinenti all'attività del Comune;
- b) partecipazione alle riunioni del consiglio e della giunta comunali, provvedendo alla redazione dei relativi verbali, che sottoscrive insieme al sindaco;
- c) rogito dei contratti pubblici da stipulare nell'interesse del Comune;
- d) svolgimento di tutte le funzioni ed attività previste nei regolamenti comunali e/o conferitegli dal sindaco, anche di natura dirigenziale e gestionale, qualora non incompatibili con le funzioni conferite per legge.

3. Il segretario comunale può essere coadiuvato da un vice-segretario con funzioni vicarie che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento, il quale è nominabile dal Sindaco fra i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di segretario comunale, nei limiti delle leggi e delle disposizioni che regolano la materia.

Art. 49 RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario di cui all'articoli 97 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

4. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 50

UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

TITOLO 7^A

FINANZA E CONTABILITA' COMUNALI

Art. 51

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità con quanto scritto dalle normative vigenti.

Art. 52

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - ORGANO DI REVISIONE

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 51, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
4. L'organo di revisione vigila affinché le politiche del personale siano improntate all'economicità dei provvedimenti e al contenimento della spesa.

Art. 53

CICLO DELLA PERFORMANCE -PROGRAMMAZIONE E MISURAZIONE

1. L'attività e l'organizzazione del Comune sono ispirate ai criteri e logiche del "ciclo della performance", prevedendo le fasi della programmazione degli obiettivi ed indicatori, della rendicontazione, della misurazione e della valutazione dei risultati intermedi e finali.
2. I documenti e gli strumenti di programmazione – di norma pluriennali ed aventi un contenuto coerente tra loro - sono quelli previsti dalle normative di legge, nonché quelli che il Comune individua come più adatti per il funzionamento efficiente ed efficace della struttura amministrativa e dei servizi.
3. Il sistema della programmazione strategica e operativa, nonché della misurazione e rendicontazione, è funzionale anche a fornire informazioni sull'andamento e realizzazione dei programmi strategici e operativi, a favore dei soggetti interessati.
4. I documenti del sistema della programmazione e rendicontazione devono essere redatti con criteri che

garantiscano massima accessibilità, leggibilità e trasparenza.

5. Il sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune si svolge in applicazione dei principi generali dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disposto nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il sistema si ispira a principi di semplicità, trasparenza, apertura.

Art. 54 CONTROLLI INTERNI

1. Ai sensi degli articoli 147 e seguenti del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

- Controllo di regolarità amministrativa e contabile
- Controllo strategico
- Controlli sulle società partecipate non quotate
- Controllo sugli equilibri finanziari

2. Il regolamento comunale sui controlli interni disciplina le modalità di esercizio degli stessi.

TITOLO 8^ DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI, DELLE ORDINANZE DEL SINDACO E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali e di quelle dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 56 MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 57

ORGANI COLLEGIALI - COMPUTO DELLA MAGGIORANZA RICHIESTA

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.
2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 58

ABROGAZIONI

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2. Dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 59

PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto comunale – una volta approvato o modificato - viene pubblicato all'Albo pretorio e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Lo Statuto, viene inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche approvate successivamente, entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.